

ecclesiastico; ma che, ove si fosse trovato presente, avrebbe votato favorevolmente sul complesso di quell'articolo.

L'onorevole Peruzzi non potendo fare a meno di accompagnare la sua famiglia in un luogo di bagni chiede un congedo di tre giorni.

(È accordato.)

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mazzarella è pregato di presentare una relazione.

**MAZZARELLA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione intorno al progetto di legge circa l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane. (*V. Stampato n° 106*)

Questo progetto venne già dalla Camera ritenuto per urgente e al fine dell'ottava Legislatura fu già ammesso dalla Camera dei deputati; ma siccome il Parlamento fu sciolto, non potè essere presentato al Senato, e quindi rimase allo stato di semplice progetto.

Ora è stato riproposto, e la Camera non dovrebbe che rifare la discussione, affinchè questo progetto potesse passare al Senato e finalmente quelle provincie fossero liberate da un peso veramente enorme.

Osservo anche alla Camera che per questo ci sono state molte petizioni di comuni interi, i cui abitanti sono soggetti a queste decime di origine feudale; per cui vedano i miei onorevoli colleghi come sarebbe importante che subito questo progetto fosse convertito in legge.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà tosto distribuita essendo dichiarata urgente.

Invito l'onorevole Lazzaro a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**LAZZARO, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione intorno al progetto di legge proposto dall'onorevole Cannella, relativo ad assegni alimentari ai religiosi rimasti privi di pensione.

**PRESIDENTE.** Questa relazione verrà stampata e distribuita.

**CATUCCI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questo schema di legge; in primo luogo, perchè esso tende a sollevare moltissimi frati, i quali muoiono di fame; in secondo luogo, perchè è un progetto che, a mio credere, non presenterà difficoltà serie nella discussione.

(È dichiarato d'urgenza.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla liquidazione

dell'asse ecclesiastico. Siamo rimasti all'articolo 4. Ne do lettura.

« Art. 4. I diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

« I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere nelle forme legittime, e, sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

« Gli edifizii dei seminari soppressi, la rendita inscritta in luogo degli stabili, ed i canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni corrispondenti a quella parte di dotazione degli stessi seminari, che trovasi specialmente destinata alla istruzione, si applicheranno a vantaggio dell'istruzione secondaria laica, sotto le amministrazioni delle provincie in cui quegli istituti hanno la loro sede. »

L'onorevole Pains ha facoltà di parlare.

**PAINI.** Io mi era iscritto contro gli articoli 4 e 5 in quanto riguardano i diritti di patronato, perchè mi pareva che i due articoli, sotto questo rapporto almeno, non si potessero disgiungere.

La Commissione ora ha proposto un articolo da sostituirsi al 5 del proprio progetto, nel quale dà ai patroni il diritto di rivendicare i beni che costituiscono la dotazione del beneficio di giuspatronato. Non so quanto una tale modificazione possa armonizzare col l'articolo 4. Quest'articolo del progetto della Commissione stabilisce che i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità, quanto agli stabili, dovranno farsi valere nella vendita relativa iscritta, come pure i diritti sopraccennati dovranno nelle forme legittime e, sotto pena di decadenza, essere esercitati entro un quinquennio.

Colla nuova proposta la Commissione ha adottato il concetto di far passare i beni stabili in natura nel dominio del patrono laicale.

Non credo pertanto che possano essere mantenuti i due primi periodi dell'articolo 4, nella forma almeno in cui sono redatti.

Però, la Commissione potrebbe schermirsi da questo argomento, osservando che, invece di dare immediatamente al patrono la proprietà dei beni che costituiscono la dotazione del beneficio, dà al patrono il diritto di rivendicarli; la qual cosa significa che questi beni, naturalmente con perdita di tempo, debbono fare un giro perfettamente inutile, cioè debbono essere dati prima al demanio, il demanio poi dee riconsegnarli al patrono a titolo di rivendicazione, la qual parola implica un riconoscimento del suo diritto. Credo che questa duplice consegna dei beni sia affatto inutile, e cagioni una spesa che non ha motivo d'essere fatta. Perciò propongo che l'articolo 4 ne' suoi due